

CONVENZIONE

FRA I COMUNI DI MAMOIADA, ONIFERI e LODINE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE. PERIODO 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2021.

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di

Tra i Signori:

- **BARONE** Luciano, nato a Nuoro il 02.05.1972, Sindaco pro-tempore del Comune di Mamoiada - C.F. 93002340912, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune rappresentato;
- **PIRAS** Stefania nata a Nuoro il 06/12/1981, Sindaco pro-tempore del Comune di Oniferi - C.F. 80005410917 il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune rappresentato;
- **CRISPONI** Franco, nato a Gavoi il, Sindaco pro-tempore del Comune di Lodine - C.F. 930006070911 il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune rappresentato;

P R E M E S S O

- che l'art. 30 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- che in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;
- che la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di

Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;

- che i Comuni di Mamoiada, Oniferi e Lodine, compresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia della Sardegna, rispettivamente hanno approvato lo schema di convenzione con deliberazioni consiliari n.... del, n. del e n. ... del, esecutive ai sensi di legge.

Tanto premesso tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE

- ART. 1 -

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che per <<Agenzia>> si intende Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 102 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e D.P.R. 465/97, Sezione Regionale della Sardegna.

- ART. 2 -

I Comuni di Mamoiada, Oniferi e Lodine stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un efficace risparmio di spesa, e nominano Capofila della convenzione il Comune di Mamoiada.

- ART. 3 - Modalità operative -

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera per l'espletamento delle funzioni in base a predisposizioni di legge, Statuti, Regolamenti o provvedimenti sindacali o altri equivalenti, che sono attribuite a tale figura, e concordando che l'orario di servizio del medesimo, 36 ore settimanali, sia articolato nella seguente misura:

- 16 ore settimanali nel Comune di Mamoiada;
- 10 ore settimanali nel Comune di Oniferi;

- 10 ore settimanali nel Comune di Lodine

Gli orari e il calendario di servizio del Segretario presso ogni Comune saranno concordati dai Sindaci in relazione alle esigenze degli enti convenzionati.

- ART. 4 - Durata della convenzione -

La durata della convenzione è fissata in n. 42 mesi (decorrenza 1° gennaio 2018, scadenza 30 giugno 2021). La stessa è rinnovabile con atti consiliari dei Comuni interessati da adottarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.

- ART. 5 - Scioglimento della Convenzione.

La convenzione può essere risolta in qualsiasi momento per comune accordo con decisione da adottarsi dai rispettivi Consigli Comunali entro 30 giorni dalla manifestazione di volontà.

In tal caso il Segretario Comunale, conseguita l'esecutività delle deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, dal 1° giorno del mese successivo ricoprirà automaticamente a tempo pieno l'Ufficio di Segreteria del Comune Capo-Convenzione, salvo diverso accordo tra le parti.

- ART. 6 - Rinuncia al servizio convenzionato.

Qualora uno dei Comuni interessati intenda recedere dalla convenzione dovrà darne formale avviso agli altri, trasmettendo apposito atto consiliare di rinuncia, affinché tutti i Comuni, con apposita deliberazione consiliare da adottarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento del predetto avviso, prendano atto della rinuncia. Qualora entro tale termine non si provveda all'adozione del predetto atto consiliare, il rapporto convenzionale si intende comunque sciolto per l'Ente rinunciante.

- ART. 7 - Revoca del Segretario -

La revoca del Segretario deve avvenire nei modi e con le forme previste dall'art. 18 del CCNL ed art. 15 comma 5 del D.P.R. 465/97. La revoca, attuata nella forma di cui sopra, disposta anche solo da uno dei Comuni convenzionati, comporta automaticamente il ritorno in disponibilità all'Agenzia del Segretario. La revoca, proposta con deliberazione della Giunta del Comune revocante e comunicata agli altri Comuni con un preavviso di 30 giorni, è disposta con provvedimento del Sindaco del Comune capofila.

- ART. 8 - Sede di Servizio -

Per sede di servizio s'intende quella di Mamoiada. Per la funzione svolta, il Segretario dipenderà da ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati. In caso di concomitanza di impegni, previo accordi diretti tra i Sindaci, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascun degli Enti interessati.

- ART. 9 - Rapporti finanziari -

Il trattamento giuridico ed economico sarà gestito dal Comune Capo-Convenzione, con l'emissione dei provvedimenti necessari di concerto con gli altri Comuni e stanziando a tale scopo le relative somme nel proprio bilancio.

Nella parte attiva del bilancio stesso sarà prevista la somma che il Comune presumerà di riscuotere a titolo di detta spesa dai Comuni di Oniferi e Lodine. Al Comune di Mamoiada sarà versata dai Comuni di Oniferi e Lodine, mensilmente a titolo di acconto e salvo conguaglio, la percentuale di competenza del trattamento economico dovuto al Segretario Comunale, calcolata in base alle ore di servizio indicate nel precedente art. 3. A tal fine, entro il mese di gennaio il Comune di Mamoiada notificherà il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell'anno precedente ai Comuni di Oniferi e Lodine, i quali, previo

accertamento sulla regolarità contabile della ripartizione, provvederà al conguaglio entro i successivi 20 giorni. Al Segretario spetteranno i compensi aggiuntivi, nella misura del 25%, dovuti per il servizio in più Comuni, così come previsto dall'art. 25 del D.P.R. 23.06.1979, n. 476 e dall'art. 45 del CCNL. La retribuzione totale verrà ripartita nella misura di 16/36 per il Comune di Mamoiada, di 10/36 per il Comune di Oniferi e di 10/36 per il Comune di Lodine. I rimborsi delle spese di viaggio, regolarmente documentate, per recarsi ai Comuni non capofila faranno carico a questi Comuni. Le spese riguardanti la partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamenti saranno ripartite in ragione di un terzo per Comune.

I diritti di rogito saranno liquidati, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, da ciascun Comune interessato.

- ART. 10 - Comunicazioni all'Agenzia -

Dello scioglimento anticipato della convenzione rispetto alla scadenza naturale dovrà essere data immediatamente comunicazione all'Agenzia, affinché la stessa provveda, ove necessario, ad assumere gli atti di sua competenza in relazione al procedimento di copertura dell'Ufficio di Segreteria rimasto vacante.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme vigenti.

Il Sindaco del Comune di Mamoiada _____

Il Sindaco del Comune di Oniferi _____

Il Sindaco del Comune di Lodine _____